

**PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**

Allegato 2 al

RAPPORTO AMBIENTALE

Quadro di riferimento normativo e degli obiettivi di sostenibilità pertinente al Programma

luglio 2020

Nel presente allegato sono presi in considerazione i principali strumenti normativi a livello internazionale, comunitario e nazionale per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità di riferimento per il Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in relazione agli aspetti ambientali interessati.

Tabella 1: Riferimenti generali

Politica, strategia, norma	Obiettivi ambientali correlati al Programma
<p>Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (Decisione n. 1386/2013/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013) (7° PAA)</p>	<p>Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione: entro il 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione, siano stati debellati, gli ecosistemi e i relativi servizi siano preservati e almeno il 15 % degli ecosistemi degradati sia stato ripristinato; - l'inquinamento atmosferico e i suoi impatti sugli ecosistemi e la biodiversità siano ulteriormente ridotti con l'obiettivo di lungo termine di non superare carichi e livelli critici - il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse - la gestione delle foreste sia sostenibile, le foreste, la loro biodiversità e i servizi che offrono siano protetti e rafforzati nei limiti del fattibile, e la resilienza delle foreste verso i cambiamenti climatici, gli incendi, le tempeste, le infestazioni di parassiti e le malattie sia migliorata. <p>Trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva: entro il 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Unione abbia raggiunto i propri obiettivi sul clima e l'energia e si stia adoperando per ridurre entro il 2050 le emissioni di GES dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990, nel quadro dell'impegno generale di limitare l'aumento della temperatura media sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, con la definizione di un quadro per il clima e l'energia per il 2030 come passo fondamentale del processo - i cambiamenti strutturali a livello di produzione, tecnologia e innovazione nonché di modelli di consumo e stili di vita abbiano ridotto l'impatto ambientale globale della produzione e del consumo, in particolare nei settori dell'alimentazione, dell'edilizia e della mobilità

	<p>Proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere: entro il 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - un significativo miglioramento della qualità dell'aria esterna nell'Unione, che si avvicini ai livelli raccomandati dall'OMS, accompagnato da un miglioramento della qualità dell'aria interna, sulla base dei pertinenti orientamenti dell'OMS - il conseguimento di progressi decisivi nell'adeguamento agli impatti dei cambiamenti climatici <p>Migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione: entro il 2020 la maggioranza delle città dell'Unione attuino politiche in materia di pianificazione e progettazione urbana sostenibile, tra cui approcci innovativi ai trasporti e alla mobilità pubblici nell'ambiente urbano, agli edifici sostenibili, all'efficienza energetica e alla conservazione della biodiversità urbana.</p>
<p>Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale ONU il 25 settembre 2015)</p>	<p>Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo.</p> <p>Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita - comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite - e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita.</p> <p>Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.</p> <p>Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti.</p> <p>Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo</p> <p>Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento.</p> <p>Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate</p>

	Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM/2019/640 dell'11 dicembre 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare - ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. <p>Nel 2050 l'UE avrà un impatto climatico zero. Per conseguire questo obiettivo sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decarbonizzare il settore energetico - Ristrutturare gli edifici, aiutare le persone a ridurre le bollette energetiche e l'uso dell'energia - Sostenere l'industria per innovare e diventare leader mondiali nell'economia verde - Introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane.
Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2015) decreto n. 86	Ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche
SEN 2017 - Strategia energetica nazionale	<p>Raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21</p> <p>Fonti rinnovabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota di rinnovabili di almeno il 28% sui consumi lordi finali al 2030, obiettivo declinato nei seguenti target settoriali: - 55% per le rinnovabili elettriche - 30% circa per le rinnovabili negli usi per riscaldamento e raffrescamento - 21% circa per le rinnovabili nei trasporti <p>Efficienza energetica: Valorizzare pienamente le potenzialità di riduzione dei consumi esistenti in tutti i settori di impiego dell'energia, come pure di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, adottando un approccio orizzontale che consenta di seguire il criterio del miglior rapporto costi/benefici ai fini di una riduzione di consumi finali di energia pari a circa 10 Mtep/anno al 2030 così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,7 Mtep/anno per residenziale; - 2,6 Mtep/anno per trasporti; - 2,3 Mtep/anno per servizi e agricoltura; - 1,6 Mtep/anno per industria

	<p>Sicurezza energetica - settore elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotare il sistema di strumenti innovativi e infrastrutture per garantire l'adeguatezza e il mantenimento degli standard di sicurezza, intervenendo con strumenti di mercato per orientare i comportamenti degli operatori (capacity market) e aumentando la magliatura della rete e il grado di interconnessione in Europa e nel Mediterraneo - garantire flessibilità del sistema elettrico in un contesto di crescente penetrazione delle fonti rinnovabili che dovranno raggiungere uno share del 55%, di progressiva elettrificazione della domanda e di crescita dell'autoproduzione diffusa - promuovere lo sviluppo tecnologico per garantire ulteriori elementi di flessibilità - promuovere la resilienza del sistema verso eventi meteo estremi ed emergenze, tenendo conto dell'intensificarsi del coordinamento a livello europeo nelle attività di prevenzione dei rischi aventi natura transfrontaliera - intensificare i processi di valutazione degli investimenti da un punto di vista dell'efficacia costi-benefici, al fine di individuare, di volta in volta, le soluzioni che consentano di raggiungere appieno i predetti obiettivi al minor costo per il consumatore - semplificare i tempi di autorizzazione ed esecuzione degli interventi e aggiornare la normativa sull'esercizio degli impianti termoelettrici. <p>Sicurezza energetica - settore gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incrementare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti e con lo sviluppo di nuove infrastrutture di importazione, sia via gasdotto, che GNL, realizzate da soggetti privati - migliorare la flessibilità del sistema nazionale rispetto alle fonti di approvvigionamento, potenziando le dorsali di trasporto e le infrastrutture di connessione - migliorare il margine di sicurezza in caso di elevati picchi di domanda - coordinare i piani di emergenza nazionali con quelli degli altri Paesi che sono collegati al medesimo corridoio di approvvigionamento fisico, come previsto dal nuovo regolamento europeo sulla sicurezza del sistema del gas, stabilendo anche possibili misure di solidarietà tra Stati Membri.
	<p>Promuovere la salute e il benessere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico <p>Arrestare la perdita di biodiversità:</p>

<p>Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (Delibera CIPE n. 108/2017 del 22 dicembre 2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici <p>Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione - minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali - minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni di inquinanti in atmosfera - garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado <p>Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti - assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale <p>Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare - garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera <p>Decarbonizzare l'economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio - aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci - abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS

Tabella 2: Clima, Energia, Emissioni e Qualità dell'aria

Politica, strategia, norma	Obiettivi ambientali correlati al Programma
<p>Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (<i>Long Range Transboundary Air Pollution – LRTAP</i>) entrata in vigore il 16 marzo 1983</p>	<p>Le parti (ovvero i paesi dell'UE che hanno ratificato la convenzione) s'impegnano a collaborare per limitare, prevenire e ridurre gradualmente le loro emissioni di inquinanti atmosferici e a lottare, quindi, contro l'inquinamento atmosferico transfrontaliero</p>
<p>Protocollo di Göteborg 1999 modificato nel 2012</p>	<p>Dal 1979, anno della firma, la CLRTAP è stata ampliata da 8 protocolli specifici, tra cui il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, noto anche con il nome di "protocollo di Göteborg".</p>

	<p>Nel 2012 il protocollo è stato modificato e sono stati aggiunti due allegati. Le modifiche mirano a incrementare gli sforzi per raggiungere obiettivi relativi alla tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente.</p>
<p>Direttiva 1996/62/CE Direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente</p>	<p>Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente al fine di definire i principi di base di una strategia comune volta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilire obiettivi per la qualità dell'aria ambiente nella Comunità Europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; • valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; • disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie di allarme; • mantenere la qualità dell'aria ambiente, la dove è buona e migliorarla negli altri casi.
<p>Direttiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente</p>	<p>Obiettivi della direttiva sono:</p> <p>a) fissare un valore obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi di arsenico, cadmio, nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;</p> <p>b) garantire il mantenimento della buona qualità dell'aria ambiente e il suo miglioramento, negli altri casi, con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e agli idrocarburi policiclici aromatici;</p> <p>c) definire metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici;</p> <p>d) garantire la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché sulla deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, e la loro disponibilità al pubblico.</p>
<p>Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa</p>	<p>Direttiva finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; • valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;

	<ul style="list-style-type: none"> • ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie; • garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico; • mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi; • promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.
<p>Nuova strategia tematica sulla qualità dell'aria</p> <p>Un programma "Aria pulita" per l'Europa</p> <p>COM(2013) 918 final</p>	<p>La nuova strategia prevede l'applicazione più rigorosa delle norme vigenti e l'introduzione di nuovi obiettivi e misure per proteggere la salute e l'ambiente</p> <p>Per l'orizzonte temporale a lungo termine, definisce obiettivi strategici in materia di qualità dell'aria. Tali obiettivi sono riportati di seguito.</p> <p>Obiettivi di riduzione degli impatti per il 2030 (anno di riferimento 2005)</p> <p>Impatti sulla salute (mortalità prematura dovuta al PM e all'ozono)</p> <p>-52%</p> <p>Superficie di ecosistemi che supera i limiti di eutrofizzazione</p> <p>-35%</p>
<p>COM (2013) 169 final del 27/03/2013: Libro verde - Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030</p>	<p>Il quadro 2030 per il clima e l'energia comprende obiettivi a livello dell'UE per il periodo dal 2021 al 2030.</p> <p>Obiettivi chiave per il 2030:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) - una quota almeno del 32% di energia rinnovabile - un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica. <p>Il quadro è stato adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica sono stati rivisti al rialzo nel 2018.</p>
<p>Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio</p> <p>del 25 novembre 2015</p> <p>relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi</p>	<p>La direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni.</p> <p>La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO).</p>

<p>Accordo di Parigi (C.N.735.2016.TREATIES-XXVII.7.d)</p>	<p>L'Accordo stabilisce la necessità di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi per limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. L'Italia ha firmato l'accordo di Parigi il 22 aprile 2016 e lo ha ratificato l'11 novembre 2016.</p> <p>Nell'ambito dell'Accordo di Parigi, ognuna delle Parti deve predisporre e comunicare il proprio "Contributo determinato a livello nazionale" (Nationally Determined Contribution, NDC) con l'obbligo di adottare misure idonee al raggiungimento dello stesso.</p> <p>L'Unione europea ha trasmesso il proprio NDC il 5 ottobre 2016.</p> <p>Gli obiettivi indicati, da raggiungere a livello europeo, entro il 2030, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto all'anno 1990, senza utilizzo di meccanismi di mercato internazionali; 2. un obiettivo vincolante pari ad almeno il 27% di consumi energetici da rinnovabili; 3. un obiettivo indicativo pari ad almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. 																		
<p>Direttiva 2016/2284/UE</p>	<p>Obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), ammoniaca (NH₃), composti organici volatili non metanici (COVNM) e particolato atmosferico (PM_{2,5}). A ciascuno Stato è assegnato un obiettivo di riduzione percentuale delle emissioni di ciascun inquinante al 2020 e al 2030, in riferimento alle emissioni dell'anno base, ossia il 2005.</p> <p>Target per l'Italia:</p> <table border="1" data-bbox="638 1406 989 1713"> <thead> <tr> <th>inquinante</th> <th>2020</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO₂</td> <td>35%</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>NO_x</td> <td>40%</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>COVNM</td> <td>35%</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td>NH₃</td> <td>5%</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>PM_{2,5}</td> <td>10%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	inquinante	2020	2030	SO ₂	35%	71%	NO _x	40%	65%	COVNM	35%	46%	NH ₃	5%	16%	PM _{2,5}	10%	40%
inquinante	2020	2030																	
SO ₂	35%	71%																	
NO _x	40%	65%																	
COVNM	35%	46%																	
NH ₃	5%	16%																	
PM _{2,5}	10%	40%																	
<p>Strategia ASI (Avoid, Shift, Improve) adottata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e dall'UNEP (United Nations Environment Programme) Luglio 2017</p>	<p>Mobilità sostenibile: mobilità delle persone e delle merci socialmente inclusiva, efficiente nell'impiego delle risorse ed a basse emissioni inquinanti.</p> <p>La Strategia definisce l'esigenza di ridurre il fabbisogno di mobilità (Avoid/reduce), favorire l'utilizzo delle modalità di trasporto più sostenibili (Shift), migliorare continuamente i mezzi di trasporto perché siano più efficienti (Improve)</p>																		

<p>Regolamento (UE) 2018/1999 dell'11 dicembre 2018 sulla <i>governance</i> dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima</p>	<p>Il regolamento istituisce un meccanismo di governance per:</p> <p>attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima;</p> <p>incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;</p> <p>assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCCC e dell'accordo di Parigi;</p> <p>contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale</p>
<p>28/11/2018 - COM (2018) 773 - Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra</p>	<p>L'obiettivo della presente strategia a lungo termine è di ribadire l'impegno dell'Europa a guidare l'azione internazionale per il clima, e di delineare una transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 che sia equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi</p> <p>Secondo i principi di un approccio europeo competitivo, inclusivo, socialmente equo e multilaterale, la transizione verso un'Europa climaticamente neutra dovrebbe basarsi su una serie di principi fondamentali, del tutto coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – accelerare la transizione verso l'energia pulita, incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, con una maggiore attenzione alla riduzione delle minacce alla cibersicurezza, assicurando contemporaneamente prezzi dell'energia competitivi – riconoscere e rafforzare il ruolo centrale dei cittadini e dei consumatori nella transizione energetica, favorire e sostenere le scelte dei consumatori che riducono l'impatto sul clima, raccogliendo i benefici collaterali a livello sociale che ne migliorano la qualità della vita – passare a una mobilità senza emissioni di carbonio, connessa e automatizzata; promuovere la multimodalità e la scelta di modi di trasporto a basse emissioni di carbonio, come quello su rotaia o per vie navigabili; ristrutturare gli

	<p>oneri e le tasse di trasporto affinché rispecchino i costi esterni e delle infrastrutture; affrontare il problema delle emissioni dei trasporti aerei e marittimi utilizzando tecnologie e combustibili avanzati; investire in infrastrutture moderne di mobilità e riconoscere il ruolo che può svolgere una migliore pianificazione urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare la competitività industriale dell'UE attraverso ricerca e innovazione dirette a un'economia circolare e digitalizzata che limiti l'emergere della dipendenza da nuovi materiali; cominciare a testare su congrua scala le tecnologie innovative; monitorare le implicazioni sulla ragione di scambio dell'Unione, in particolare per le industrie energivore e i fornitori di soluzioni a basse emissioni di carbonio, assicurare mercati competitivi che attraggano industrie a basse emissioni di carbonio, e in linea con gli obblighi internazionali alleviare le pressioni concorrenziali che potrebbero portare a una rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e a delocalizzazioni industriali indesiderate - promuovere una bioeconomia sostenibile, diversificare l'agricoltura, l'allevamento, l'acquacoltura e la silvicoltura, aumentare ulteriormente la produttività adattandola al tempo stesso ai cambiamenti climatici, preservare e ripristinare gli ecosistemi e garantire un uso e una gestione sostenibili dei terreni naturali e delle risorse acquatiche e marine - rafforzare le infrastrutture e renderle a prova di clima. Adattarle per mezzo di soluzioni digitali intelligenti e cibersicure alle future esigenze delle reti elettriche, del gas, del riscaldamento e di altro tipo, consentendo l'integrazione settoriale a partire dal livello locale e con i principali poli industriali/energetici - accelerare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità di breve periodo relativamente a un ampio ventaglio di soluzioni a zero emissioni di carbonio, rafforzando la leadership mondiale dell'UE - mobilitare e orientare finanziamenti e investimenti sostenibili e attrarre il sostegno del capitale "paziente" (ossia il capitale di rischio a lungo termine); investire nelle infrastrutture verdi e ridurre al minimo gli attivi non recuperabili, nonché sfruttare tutte le potenzialità del mercato unico - investire nel capitale umano nei prossimi dieci anni e oltre, impegnandosi affinché le generazioni presenti e future dispongano della migliore istruzione e della migliore formazione per acquisire le competenze necessarie (comprese nelle tecnologie verdi e digitali), con sistemi di formazione che rispondano prontamente all'evoluzione del mercato del lavoro <p>.....</p>
--	--

<p>Prime prospettive in materia di aria pulita</p> <p>COM(2018) 446 final</p>	<p>Previsione di Riduzione del 27% delle superfici di ecosistemi che superano i limiti di eutrofizzazione rispetto al 2005</p> <p>Previsione di riduzione del 54% delle conseguenze negative sulla salute rispetto al 2005 (mortalità prematura dovuta al particolato e all'ozono)</p>
<p>D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.</p>	<p>Principale finalità: mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi” (art. 1, comma 1, lettera d). A tale scopo la norma definisce standard qualitativi che garantiscono una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale dei livelli degli inquinanti in atmosfera e fissa i valori limite, gli obiettivi e le soglie da rispettare al fine di proteggere la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi</p>
<p>Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (7/6/2017)</p>	<p>L'Accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia – Romagna e Veneto definisce una serie di misure comuni, integrative di quelle vigenti, per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano</p>
<p>D. Lgs. N. 81 del 30 maggio 2018</p>	<p>Recepisce la Direttiva NEC 2016/2284/UE.</p> <p>In conformità alla Direttiva, il Decreto prevede gli obiettivi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ridurre le emissioni nazionali annue di origine antropica degli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e materiale particolato PM2,5 per rispettare specifici obiettivi di riduzione entro il 2020 ed il 2030, assicurando il raggiungimento di livelli intermedi entro il 2025; la verifica del rispetto di tali impegni è effettuata tramite l'elaborazione e l'analisi di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea. 2) Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione. Anche per la verifica di tale adempimento si prevede l'elaborazione di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea. 3) Ottenere, con un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. Per la verifica di tale adempimento si prevede la raccolta e l'invio alla Commissione europea, con cadenza predefinita, dei dati del monitoraggio.

<p>Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria (5/06/2019)</p>	<p>Il Piano d'azione (firmato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sei Ministeri, Regioni e Province Autonome) individua una serie di misure, di breve e medio periodo, relative a trasporti, agricoltura, e riscaldamento domestico a biomassa, che sono i settori maggiormente responsabili degli alti livelli di inquinamento.</p> <p>Il Piano ha una durata biennale e prevede misure articolate, con effetti sia sulla qualità dell'aria che nella decarbonizzazione, in 5 ambiti, quattro tematici e uno trasversale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agricoltura, con interventi per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca e limitazioni all'abbruciamento dei residui vegetali • mobilità, con l'introduzione di criteri ambientali nella circolazione in ambito extraurbano, limitatamente ai tratti autostradali adiacenti ai centri urbani e nel controllo delle zone a traffico limitato, e con disincentivo all'utilizzo di veicoli maggiormente inquinanti • riscaldamento civile, con misure di riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalle stufe a biomassa e dagli impianti termici alimentati a biomassa, ma anche limitazioni all'utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e di qualificazione degli installatori di impianti alimentati a fonti rinnovabili • uscita dal carbone, prevista per l'Italia nel 2025, con un'accelerazione per le centrali termoelettriche che ricadono nelle aree oggetto delle procedure di infrazione, attraverso la loro chiusura o la loro trasformazione • misure trasversali, come la razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi. In questo quadro e anche con riferimento al previsto phase out dal carbone, la Legge di Bilancio 2020 rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica con l'esplicito scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. Tale aumento, che riguarda tutti i prodotti fossili appare rilevante in particolare per carbone lignite e coke. Resta ferma l'esenzione prevista per gli oli vegetali non modificati chimicamente.
<p>Decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, il cosiddetto "decreto clima".</p>	<p>In linea con il "Green New Deal" europeo, il Decreto interviene parallelamente sul clima e sull'inquinamento atmosferico, mirando a promuovere il più possibile sinergie tra i due settori.</p> <p>Il decreto individua azioni nei settori della mobilità sostenibile e la riforestazione, istituendo anche appositi fondi per assicurare le risorse necessarie all'attuazione. In particolare, le misure individuate includono:</p>

- incentivazione della mobilità sostenibile nelle Aree metropolitane, istituendo un apposito Fondo denominato “Programma Sperimentale Buono Mobilità”, con una dotazione, rispettivamente, di 5 mln€ per il 2019, di 70 mln€ per il 2020, di 70 mln€ per il 2021, di 55 mln€ per il 2022, di 45 mln€ per il 2023 e di 10 mln€ per il 2024;
- istituzione di un “Buono Mobilità” destinato ai residenti nei Comuni interessati dalle Procedure d’infrazione comunitaria n. 2147/2014 del 10 luglio 2014 e n. 2043/2015 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva n. 50/2008 CE, che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla Classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla Classe Euro 2 ed Euro 3 a 2 tempi;
- istituzione, nel limite di spesa di cui sopra e fino a esaurimento risorse, di un “Buono Mobilità” pari ad Euro 1.500 per ogni autovettura e pari a 500 euro per ogni motociclo rottamati, da utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale o di biciclette anche a pedalata assistita;
- finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il “Trasporto pubblico locale”, prevedendo l’ autorizzazione di una spesa di 20 mln€ per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- introduzione di disposizioni per la promozione del “Trasporto scolastico sostenibile”, con lo stanziamento di 10 mln€ per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari all’attuazione di Progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di “Trasporto scolastico” per i bambini della Scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle Scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell’Ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- azioni per la riforestazione finanziando con 15 mln€ per ciascuno degli anni 2020 e 2021 un Programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e silvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle Città metropolitane
- previsione, entro un anno e mezzo, della trasformazione dell’attuale CIPE in CIPRESS (Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile), al fine di procedere, in linea con Green New Deal, a una profonda revisione funzionale dell’importante struttura di programmazione economica dello Stato, nonché una ridefinizione a monte dei criteri di sostenibilità delle scelte economiche, della selezione delle opere pubbliche e delle infrastrutture.

Tabella 3: Biodiversità

Politica, strategia, norma	Obiettivi ambientali correlati al Programma
<p>Convenzione di Ramsar Ratificata con la Legge 13 marzo 1976 n.448</p>	<p>Conservazione e utilizzo razionale di tutte le zone umide di importanza internazionale. Art. 3 Le Parti contraenti elaborano e applicano piani regolatori in modo da favorire la conservazione delle zone umide incluse nella lista del Segretariato di Ramsar e, per quanto possibile, un uso razionale del lor territorio</p>
<p>Direttiva 92/43/CEE - Direttiva Habitat</p>	<p>Mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo. Designazione di zone speciali di conservazione (ZSC-SIC) per la conservazione di habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario; in base a art. 6, gli SM (le Regioni e le PPAA) definiscono Misure di conservazione, e all'occorrenza Piani di gestione e le opportune misure, che sono lo strumento con cui vengono limitate o vietate le attività, le opere e gli interventi particolarmente critici, per evitare un significativo disturbo alle specie (all. II) e il degrado degli habitat (all. I) per cui i Siti Natura 2000 sono stati designati; qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che può avere incidenze significative sul sito, deve essere oggetto di una Valutazione di Incidenza che il P/P ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo</p>
<p>Direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) - Direttiva Uccelli</p>	<p>Promuovere la tutela e la gestione delle popolazioni di specie di uccelli selvatici nel territorio europeo. Designare Zone Protezione Speciale (ZPS) per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli, una varietà e una superficie sufficienti di habitat</p>
<p>COM(2020) 380 final del 20.05.2020 Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita</p>	<p>Proteggere e ripristinare la natura nell'UE: impegni principali entro il 2030</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proteggere legalmente almeno il 30 % della superficie terrestre dell'UE e il 30 % dei suoi mari e integrare i corridoi ecologici in una vera e propria rete naturalistica transeuropea. 2. Proteggere rigorosamente almeno un terzo delle zone protette dell'UE, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti sul suo territorio. 3. Gestire efficacemente tutte le zone protette, definendo obiettivi e misure di conservazione chiari e sottoponendoli a un monitoraggio adeguato. <p>Piano dell'UE di ripristino della natura: impegni principali entro il 2030</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporre nel 2021 obiettivi unionali vincolanti di ripristino della natura, previa valutazione d'impatto. Entro il 2030: siano ripristinate vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio; evitare il deterioramento delle tendenze e dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti; e almeno il 30 % degli habitat e delle specie il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o mostri una netta tendenza positiva. 2. Invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori 3. Ridurre entro il 2030 del 50 % l'uso dei pesticidi chimici e dei rischi derivanti e fare altrettanto riguardo all'uso dei pesticidi più pericolosi. 4. Destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità 5. Entro il 2030 adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e aumentare in modo significativo la diffusione delle pratiche agroecologiche 6. Entro il 2030 piantare tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione, nel pieno rispetto dei principi ecologici 7. intensificare gli sforzi per proteggere la fertilità del suolo, ridurre l'erosione e aumentare la materia organica che vi è contenuta, ed è auspicabile farlo adottando pratiche sostenibili di gestione del suolo, anche nell'ambito della PAC. Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati 8. Riportare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030 9. Ridurre del 50 % il numero di specie della lista rossa minacciate dalle specie esotiche invasive 10. Ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % ottenendo una riduzione di almeno il 20 % nell'uso dei fertilizzanti 11. Dotare le città con almeno 20.000 abitanti di un piano ambizioso di inverdimento urbano 12. Eliminare l'uso dei pesticidi chimici nelle zone sensibili, come le aree verdi urbane dell'UE 13. Ridurre sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività estrattive sulle specie e sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine di riportarli a un buono stato ecologico 14. Eliminare le catture accessorie o ridurle a un livello che consenta il ripristino e la conservazione delle specie. <p>Stabilire un nuovo quadro europeo per la governance della biodiversità</p>
--	---

	<p>Attuare e far rispettare con più rigore la legislazione ambientale dell'UE</p> <p>Scegliere un approccio integrato e che coinvolga la società</p> <p>Più ambizione e impegno su scala planetaria</p>
<p>LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette."</p>	<p>Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, attraverso:</p> <p>- Art. 6 "Misure di salvaguardia" che, al comma 3, vieta "...qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta"</p>
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 8-9-1997 n. 357</p>	<p>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</p>
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120</p>	<p>Adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità</p>
<p>Strategia Nazionale per la Biodiversità (2010)</p>	<p>Integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore. Rafforzare la governance e i partenariati locali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle Direttive Habitat e Uccelli</p>
<p>Prima Strategia Nazionale del Verde Urbano presentata il 10 maggio 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi e delle Infrastrutture Verdi in una città resiliente -Aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle Infrastrutture verdi a scala territoriale, locale e del verde architettonico -Migliorare la salute e il benessere dei cittadini grazie alla rimozione degli inquinanti da parte dell'ecosistema foresta

Tabella 4: Acque, Suolo, Rifiuti

Politica, strategia, norma	Obiettivi ambientali correlati al Programma
<p>DIRETTIVA 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</p>	<p>Scopo della direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:</p> <p>a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri</p>

	<p>e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;</p> <p>b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;</p> <p>c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;</p> <p>d) assicurino la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e</p> <p>e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo, – ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee, – proteggere le acque territoriali e marine, e – realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. Norme in materia ambientale - Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche</p>	<p>Viene definita la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:</p> <p>a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;</p> <p>b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;</p> <p>c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;</p> <p>d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;</p> <p>e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;</p>

	f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. Norme in materia ambientale - Parte terza (recepimento Direttiva 91/676/CEE Nitrati)	Proteggere le acque dall'inquinamento prodotto direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola
The Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM(2011)571)	Incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050 (obiettivo rafforzato dal Parlamento Europeo con l'approvazione del Settimo Programma di Azione Ambientale - Parlamento europeo e Consiglio, 2013)
Linee guida per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo. Commissione Europea, 2012	Limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo
DL 133/2014	Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.
DPCM 28 maggio 2015	Individua gli interventi integrati quali misure finalizzate alla creazione di infrastrutture verdi che costituiscono una rete di aree naturali e seminaturali a cui possono essere assegnati

	anche obiettivi strategici di contrasto del dissesto idrogeologico e della tutela del suolo
Direttive del “pacchetto economia circolare”, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 2018, che modificano 6 precedenti direttive su rifiuti (2008/98/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/Ue), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e pile (2006/66/Ce).	<p>Tra gli obiettivi delle nuove direttive è previsto il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035) e parallelamente si vincola lo smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035). Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030. I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio. Per quel che riguarda la discarica, il pacchetto Ue limita la quota di rifiuti urbani da smaltire a un massimo del 10% entro il 2035.</p> <p>Relativamente ai veicoli fuori uso, La direttiva ha l’obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso; - garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso.

Tabella 5: Beni culturali e Paesaggio

Politica, strategia, norma	Obiettivi ambientali correlati al Programma
<p>Convenzione Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 14 maggio 1954</p> <p>Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279</p>	<p>Proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra</p>
<p>Convenzione culturale europea Parigi 19/12/1954</p>	<p>Questa Convenzione ha quale obiettivo lo sviluppo di una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea, la promozione di contributi nazionali ad un patrimonio culturale comune dell’Europa nel rispetto degli stessi valori fondamentali, incoraggiando, in particolare, lo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle Parti della Convenzione.</p>
<p>Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali</p>	<p>arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza</p>

<p>ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873,</p>	
<p>Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972)</p>	<p>“Al fine di garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale”, presenta i seguenti obiettivi (art. 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale; b) sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono di far fronte ai pericoli che minacciano il patrimonio culturale o naturale; c) prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio;
<p>Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985)</p>	<p>La Convenzione prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – istituire un regime legale di protezione del patrimonio architettonico ed assicurare la protezione dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti; (art. 3) – applicare in virtù della protezione giuridica dei beni considerati le procedure di controllo e di autorizzazione atte ad evitare che i beni predetti siano snaturati, degradati o demoliti (nonché ad espropriare un bene protetto); (art. 4) – promuovere misure volte a migliorare la qualità dell'ambiente in prossimità dei monumenti, all'interno degli insiemi architettonici e dei siti; (art. 7) – prendere in considerazione problemi specifici sulla tutela del patrimonio architettonico nella politica di lotta all'inquinamento, sostenendo la ricerca scientifica volta sia ad identificare e analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento che a definire i mezzi per ridurre o eliminare degli stessi; (art. 8) – adottare una politica di conservazione integrata che (art. 10): <ul style="list-style-type: none"> • ponga in essere la protezione del patrimonio architettonico fra gli elementi essenziali dell'assetto del territorio e della urbanizzazione e che assicuri il giusto rilievo di questa necessità nei diversi stadi della elaborazione dei piani di sistemazione e nelle autorizzazioni di lavori;

	<ul style="list-style-type: none"> • suscitati programmi di restauro e di mantenimento del patrimonio architettonico; • faccia della tutela, dell'attività e della valorizzazione del patrimonio architettonico un elemento considerevole della politica in materia di cultura, d'ambiente e assetto del territorio; • favorisca, nel quadro dei processi di assetto del territorio e di urbanizzazione, la conservazione e la utilizzazione di edifici che presentano un valore di contorno dal punto di vista dell'ambiente urbano o rurale o della qualità della vita; • favorisca l'applicazione e lo sviluppo, indispensabile per l'avvenire del patrimonio, di tecniche e materiali tradizionali; <p>– favorire, rispettando il carattere architettonico e storico del patrimonio, l'utilizzazione dei beni protetti tenendo conto delle necessità della vita contemporanei e, quando se ne presenta l'occasione, adattare gli edifici antichi a nuove utilizzazioni. (art. 11)</p>
<p>Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992)</p>	<p>La Convenzione ha la finalità di:</p> <p>(art. 1) proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico;</p> <p>(art. 2) attuare un sistema giuridico di protezione del patrimonio archeologico, che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette; – la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in superficie o sotto le acque, per la conservazione di testimonianze materiali oggetto di studio da parte delle generazioni future; – l'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per l'esame; – attuare misure per la protezione fisica del patrimonio archeologico, che prevedano, a seconda delle circostanze: – l'acquisizione o la protezione con altri mezzi adeguati, da parte degli enti pubblici, di aree destinate a costituire zone di riserva archeologica; – la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente in situ;

	<ul style="list-style-type: none"> – la sistemazione di depositi appropriati per le testimonianze archeologiche spostate dal loro luogo di origine. <p>(art. 5) cercare di conciliare e articolare le rispettive esigenze dell'archeologia e dello sviluppo del territorio facendo in modo che gli archeologi partecipino alle politiche di pianificazione tese a stabilire strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti che presentino un interesse archeologico, nonché allo svolgimento nelle diverse fasi dei programmi di sviluppo del territorio;</p> <p>garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, al fine di permettere la modifica dei progetti di sviluppo suscettibili di nuocere al patrimonio archeologico e l'attribuzione di tempi e mezzi sufficienti per effettuare un appropriato studio scientifico del sito con la pubblicazione dei risultati;</p> <p>vigilare che gli studi di impatto ambientale e le decisioni che ne risultano prendano in completa considerazione i siti archeologici e il loro contesto;</p> <p>prevedere, nel caso in cui elementi del patrimonio archeologico siano stati trovati durante lavori di assetto territoriale e, quando ciò sia fattibile, la loro conservazione in situ;</p> <p>fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture di accoglienza di un gran numero di visitatori, non danneggino il carattere archeologico e scientifico di questi siti e del loro ambiente.</p>
<p>Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995)</p>	<p>La Strategia persegue i seguenti obiettivi strategici:</p> <ul style="list-style-type: none"> – conservare, aumentare e ripristinare gli ecosistemi chiave, gli habitat, le specie e le caratteristiche del paesaggio attraverso la creazione e la gestione efficace della Rete Ecologica Paneuropea; – gestire e utilizzare in modo sostenibile la Strategia paneuropea della diversità paesaggistica e biologica dell'Europa facendo un uso ottimale delle opportunità sociali ed economiche a livello nazionale e regionale; – integrare gli obiettivi in materia di conservazione biologica e paesaggistica e di uso durevole in tutti i settori che gestiscono o incidono su tale diversità; – migliorare l'informazione e la consapevolezza degli aspetti di diversità paesaggistica e biologica,

	<p>aumentando la partecipazione pubblica alle azioni finalizzate a conservare ed aumentare tale diversità;</p> <ul style="list-style-type: none"> – aumentare la conoscenza dello stato delle diversità paesaggistiche e biologiche dell’Europa e dei processi che contribuiscono a preservarla.
<p>La Convenzione europea del paesaggio (20 ottobre 2000 a Firenze), ratificata con la L. 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”</p>	<p>L’obiettivo fondamentale della Convenzione è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei, qualsiasi sia il loro stato di conservazione impegnando gli Stati Membri a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riconoscere giuridicamente il paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni (patrimonio naturale, culturale ed economico); – formulare ed attuare politiche per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi; – avviare procedure di partecipazione della popolazione, enti locali e regionali interessati a definire le politiche in oggetto; – tener conto del paesaggio nelle politiche nazionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, ambientale, agricola ed economica.
<p>Risoluzione del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE)</p>	<p>Il Consiglio dell’unione Europea afferma che:</p> <p>a) l’architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi; essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale</p> <p>nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani;</p> <p>b) la qualità architettonica è parte integrante dell’ambiente tanto rurale quanto urbano;</p> <p>c) la dimensione culturale e la qualità della gestione concreta degli spazi devono essere prese in considerazione nelle politiche regionali e di coesione comunitarie;</p> <p>d) l’architettura è una prestazione intellettuale, culturale ed artistica, professionale. E’ quindi un servizio professionale al contempo culturale ed economico.</p> <p>Esprime l’importanza che per esso rivestono:</p> <p>a) le caratteristiche comuni presenti nelle città europee, come l’alto valore della continuità storica, la qualità degli spazi pubblici, nonché la convivenza di vari strati sociali e la ricchezza della diversità urbana;</p>

	<p>b) il fatto che un'architettura di qualità, migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o urbano, può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale.</p>
<p>Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo Adottata a Parigi il 2 novembre 2001</p>	<p>Gli stati firmatari della Convenzione devono preservare il patrimonio culturale subacqueo per il bene di tutta l'umanità ed agire di conseguenza.</p> <p>Il patrimonio culturale subacqueo deve essere protetto dal rischio di essere sfruttato commercialmente per scambi economici o speculazione.</p> <p>Preferenza della protezione in situ del patrimonio culturale subacqueo</p>
<p>Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003</p>	<p>tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo che non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti</p>
<p>Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).</p>	<p>Il Parlamento europeo</p> <ul style="list-style-type: none"> – invita il Consiglio a riconoscere ufficialmente il contributo dato dal patrimonio culturale all'integrazione dell'Europa per quanto riguarda l'identità e la cittadinanza europea, lo sviluppo socio-economico sostenibile, il dialogo tra le culture e la diversità culturale; – ritiene che il patrimonio culturale debba essere concepito come un insieme indivisibile che esige l'adozione di misure di protezione comuni; – sottolinea che lo sviluppo sostenibile presuppone un approccio integrato dell'ambiente culturale, naturale e architettonico, sia nelle zone urbane sia in quelle rurali; sottolinea nondimeno che la dimensione del patrimonio culturale europeo delle zone rurali merita un'attenzione particolare; – nota altresì che occorre annettere particolare cura alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, architettonico e culturale delle zone insulari dell'Europa
<p>Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005,</p>	<p>Le Parti della presente Convenzione convengono nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riconoscere che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

<p>sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> – riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale; – sottolineare che la conservazione dell’eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; – prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo: <ul style="list-style-type: none"> • al ruolo dell’eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale; • a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti.
<p>Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali</p> <p>Approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell’UNESCO</p> <p>Ratificata dall’Italia il 19 febbraio 2007 con Legge n. 19</p> <p>Entrata in vigore alla 40ma ratifica, il 18 marzo 2007</p>	<p>La Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali promuove la consapevolezza del valore della diversità culturale nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo. A livello dei singoli Stati, questa Convenzione sottolinea il diritto sovrano di determinare le politiche e le strategie interne di valorizzazione e protezione delle espressioni culturali, così come a livello internazionale si ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale nei confronti dei Paesi in Via di Sviluppo.</p>
<p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28 e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>L’oggetto della disciplina del Codice riguarda il patrimonio culturale costituito da beni culturali e da beni paesaggistici.</p> <p>Il Paesaggio è inteso quale “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” e rispetto alla Tutela del paesaggio “essa è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”(art. 131, comma 1 e 4).</p> <p>Generalmente, i <i>beni paesaggistici</i>, così come intesi ai sensi dell’art. 134, sono individuati dal piano paesaggistico e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali. Tali beni costituiscono l’oggetto fondamentale della disciplina sotto il profilo pianificatorio e sono identificati attraverso:</p> <p>1) gli immobili e le aree di cui all’art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, individuati ai sensi</p>

	<p>degli articoli da 138 a 141 che identificano il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;</p> <p>2) le aree di cui all'articolo 142 "Aree tutelate per legge" (relativa all'abrogata Legge n. 431/85 sulla tutela dei beni naturalistici ed ambientali, meglio nota come Legge Galasso);</p> <p>3) - gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 "Piano paesaggistico" e 156 "Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici".</p>
--	---